DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — SABATO 6 SETTEMBRE — NUM. 210

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Lunedì, 8 corrente, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la GAZZETTA.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: R. decreto *numero 7045 (Serie 3ª), che approva l'unito regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico* — **R. decreto** *numero 7046 (Serie 3ª), che sopprime lo spaccio all'ingrosso dei generi di privativa in Bassano (Vicenza)* — **Relazione e R. decreto** *numero 7048 (Serie 3), che autorizza una seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al cap. n. 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91* — **Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti**: *Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria — Disposizioni fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie — Disposizioni fatte nel personale dei notari — Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione degli Archivi notarili* — **Concorsi — Bollettino meteorico.**

PARTE NON UFFICIALE.

Telegrammi dell' **Agenzia Stefani** — *Listino ufficiale della Borsa di Roma* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **7045** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il capo 1° nel titolo 4° della legge 22 dicembre 1888, numero 5849 serie 3ª sulla tutela della igiene e della Sanità pubblica;

Visto il capo 12° nel titolo 4° del Regolamento per la applicazione della legge stessa approvata con Regio decreto 9 ottobre 1889, n. 6442;

Udito il parere del Consiglio superiore di Sanità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, a senso del 2° periodo nell'art. 70 della legge citata;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande, e sugli oggetti di uso domestico, il quale sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO INTERNO (*) *per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico.*

I.

Disposizioni generali.

Art. 1. — A norma dell'art. 106 del regolamento generale per la applicazione della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica, n. 6442, è proibito fabbricare, vendere o ritenere per vendere un prodotto alimentare o una bevanda non rispondente per natura, sostanza o qualità alla denominazione colla quale viene designato o colla quale è richiesto.

(*) Questo regolamento speciale deve servire di guida alle autorità sanitarie comunali nella compilazione dei regolamenti locali di igiene, a norma dell'art. 60 della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica che qui si riporta:

Art. 60. — I regolamenti locali di igiene conterranno le disposizioni speciali dipendenti dalla topografia del comune o dalle altre condizioni locali per l'esecuzione degli articoli di questa legge riguardanti l'assistenza medica e la vigilanza sanitaria, la salubrità del suolo e delle abitazioni, la difesa della purezza dell'acqua potabile e l'igiene degli alimenti, le misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo o degli animali, e la polizia mortuaria; conterranno altresì le prescrizioni per evitare o rimuovere altre cause di insalubrità non enumerate in questa legge.

Le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali di igiene per le quali non sieno da questa legge stabilite pene speciali, sono punite con pene pecuniarie da lire 51 a lire 500, salvo sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale pei reati da esso previsti.

Art. 2. — Questa disposizione non colpisce l'aggiunta a detti prodotti alimentari di quegli ingredienti, che, essendo per loro natura innocui, servono solo a renderli commerciabili o a facilitarne il consumo, salvo però il caso che ne aumentino a scopo di frode il volume o il peso, o ne mascherino la qualità scadente.

Art. 3. — I fabbricanti, depositari o venditori di prodotti alimentari o di bevande mescolati con ingredienti innocui e dotati di valore nutritivo, non a scopo di aumentarne fraudolentemente il peso od il volume o di celarne la cattiva qualità, sono esenti dalle contravvenzioni se muniscono i prodotti stessi di un cartello che indichi a chiare lettere la vera natura di questi prodotti e la segnalino al compratore.

Art. 4. — A termini del citato art. 106 del regolamento è pure proibito di vendere, senza prevenirne il compratore, un prodotto alimentare o una bevanda qualunque da cui siasi sottratto in tutto od in parte un costituente di valore alimentare.

Art. 5. — È proibito di fabbricare, vendere, o ritenere per vendere sostanze alimentari in forma eguale od analoga ad oggetti di uso comune, coi quali ne possano perciò essere scambiate per inavvertenza, così da derivarne pericolo o nocumento.

II.

Carni di animali da macello.

Art. 6. — Si considerano come *carni* di animali da macello i muscoli e le altre parti molli dei bovini, ovini, suini ed equini.

Art. 7. — Per gli effetti dell'art. 102 del citato regolamento, la macellazione dei detti animali, nei comuni aventi una popolazione superiore ai 6000 abitanti, non può aver luogo che nei macelli pubblici, di cui gli stessi comuni devono essere provveduti. Tale obbligo è esteso pure a tutti gli altri comuni di popolazione inferiore ai 6000 abitanti, nei quali si sia costruito un apposito macello.

Art. 8. — La direzione e l'ispezione sanitaria dei macelli pubblici devono essere affidate a veterinari, i quali diano prova di possedere le cognizioni pratiche necessarie, o, in mancanza di questi, all'ufficiale sanitario locale.

Art. 9. — I pubblici macelli dovranno essere costrutti in località adatta e in modo da soddisfare completamente le esigenze igienico-sanitarie e quelle del servizio.

Art. 10. — La posizione dei macelli dovrà essenzialmente rispondere alle condizioni:

a) di tenere lontane dal centro abitato e specialmente dagli istituti educativi emanazioni incommode o dannose, nonchè lo spettacolo della macellazione;

b) di averli il più possibili vicini alle stazioni ferroviarie o ad altro luogo di introduzione degli animali nel comune;

c) di dare facile scolo alle acque di lavatura e di rifiuto e per modo che queste non abbiano ad attraversare l'abitato nei condotti cittadini, e tanto meno filtrando nella falda acquea sotterranea;

d) di non trovarsi frapposti nella linea di direzione dei venti caldi umidi verso l'abitato;

e) di fornire all'edifizio un fondo di terreno asciutto, con falda acquea sotterranea il più possibile profonda.

Art. 11. — Essi dovranno contenere stalle di deposito e di osservazione degli animali, e locali per la loro macellazione e per la preparazione dei loro visceri, in proporzione della quantità del bestiame da macellarsi giornalmente; questi locali devono essere muniti tutti di sufficienti quantità d'acqua, per abbondanti lavature e di convenienti canali di scarico delle acque luride.

Art. 12. — Dovranno avere inoltre speciali locali per uffici amministrativi e di ispezione, fra cui una tettoia aperta per l'esame degli animali in vita, ed una stanza bene illuminata per l'esame microscopico delle loro carni, con tutti gli strumenti, apparecchi e reagenti necessari.

Art. 13. — Si dovrà provvedere, per ultimo, a locali e mezzi adatti alla preparazione per uso alimentario od industriale o per la distruzione degli animali o parti di essi, che non debbano essere esportate dal macello per la vendita ordinaria, a norma degli articoli seguenti.

Art 14. — Un regolamento comunale informato alle vigenti leggi e ai regolamenti sanitarii, regolerà il servizio del pubblico macello e dei privati ove ne sia il caso.

Copia di tale regolamento deliberato dal consiglio comunale colle osservazioni dei consigli provinciali sanitari e del medico provinciale sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per l'approvazione, unitamente all'organico del personale, alla dimostrazione della situazione e della pianta dell'edificio, e coll'indicazione dei vari locali in rapporto alla loro destinazione.

Art. 15. — Tutti gli animali bovini, ovini, suini ed equini destinati all'alimentazione dell'uomo dovranno essere sottoposti, prima della macellazione, ad una visita sanitaria per constatarne l'età, lo stato di nutrizione e la condizione di salute.

Art. 16. — A tale scopo nei piccoli comuni, sprovvisti di pubblico macello, quando non sia possibile stabilire speciale orario ai macellai e ai privati, questi sono tenuti ad avvisare il veterinario comunale, o, a norma dell'art. 8 del presente regolamento, l'ufficiale sanitario, ventiquattro ore prima del tempo in cui intendono macellare il loro bestiame.

Art 17 — Nei soli casi di meteorismo o timpanite, di fratture o di lesioni accidentali gravi, che rendono necessaria la pronta macellazione degli animali, si potrà omettere tale visita, dando però avviso immediato dell'avvenuta macellazione al veterinario comunale, il quale in questo caso dovrà constatare pure se effettivamente era giustificata la necessità dell'immediata macellazione.

Art. 18. — Non saranno ammessi alla macellazione i bovini, i suini e gli ovini che non abbiano raggiunto un'età ed uno sviluppo fisico tale da assicurare una conveniente nutritività delle loro carni. Di regola non sarà la macellazione permessa ad un'età inferiore ad un mese pei bovini e suini ed a venti giorni per gli ovini.

Saranno del pari esclusi dal consumo gli animali molto vecchi o denutriti.

Art. 19. — Sarà vietato l'uso alimentario, oltre che delle carni di animali affetti dalle malattie specificate nel primo paragrafo dell'articolo 103 del regolamento generale (rabbia, moccio, farcino, carbonchio, vaiuolo o altra malattia trasmissibile all'uomo) per le quali lo stesso art 103 stabilisce il modo di distruzione, anche le carni di quelli colpiti da febbre puerperale, da metro-peritonite, da piocmia, da saproemia, da septicoemia, da cancro diffuso, da itterizia grave, da cachessia ittero-verminosa, da difterite, dal mal rossino dei suini, da idropisie, da affezioni gravi dei reni, da calcoli della vescica e dell'uretra, quando in questi ultimi casi sia avvenuto l'intossicamento uremico od ammoniemico del sangue; nonchè le carni degli animali morti in seguito ad avvelenamenti, e di quelli le cui carni abbiano acquistato cattivo odore e sapore per l'uso continuato di medicamenti (canfora, assafetida, etere, trementina e simili) per scopo curativo.

Art. 20 — Questi animali come quelli indicati nel 2° paragrafo del predetto articolo 103, morti per tifo bovino (peste bovina) o per altra malattia infettiva od infiammatoria, per esaurimento di forze o per maltrattamenti, e quelli trovati affetti da trichina, da panicatura grave o da tisi perlacea diffusa, non potranno pure essere usufrutti che a scopo industriale e non mai alimentario.

Art. 21. — Gli animali a cui vennero somministrati preparati arsenicali in piccola dose a scopo di favorirne l'ingrassamento saranno ammessi all'alimentazione.

Art. 22. — Gli animali uccisi per meteorismo; quelli morti per emorragie interne, o per lesioni traumatiche od accidentali (per fulmine, scottature nei casi d'incendio, ecc.); o affetti da cancrena, da afta epizootica, da tetano, da pleuro-pneumonite essudativa contagiosa, da pericardite o cardite traumatica, da reumatismo muscolare od articolare, da pleurite, da polmonite o da altre malattie esterne od interne, si potranno ammettere alla macellazione, previa accurata visita sanitaria.

Art. 23. — E' lasciato al prudente giudizio del veterinario il de-

terminare in tali casi se, e quali parti dell'animale debbono essere ammesse al consumo.

Art. 24. — Tali carni però, avendo in parte perduto del primitivo loro valore nutritivo ed essendo facilmente alterabili, dovranno essere vendute prestamente, ed in speciali spacci o *basse macellerie*, come carni di seconda qualità e da non usarsi se non cotte.

Art. 25. Saranno ammesse pure al consumo le carni provenienti dagli animali trovati affetti da tubercolosi, purchè la malattia sia al suo primo stadio, interessi un organo o viscere soltanto, e non sia quindi ancora avvenuta l'infezione secondaria del sistema ghiandolare linfatico.

Tali carni però saranno pure vendute nelle *basse macellerie* con un cartello indicante che non sono da usarsi se non cotte.

Art. 26. — Lo stesso trattamento subiranno le carni degli animali uccisi subito dopo riportata la morsicatura da animali affetti da rabbia, previa eliminazione e distruzione della parte morsicata.

Art. 27. — Le carni di animali stati alimentati con panelli rancidi di colza o con trigonella foenum grecum, o con altra sostanza per cui abbiano acquistato cattivo sapore od odore, senza essere nocive, devono pure essere vendute nelle *basse macellerie*, colla indicazione della qualità della carne.

Art. 28. — Le carni dei suini affetti da panicatura leggera potranno essere messe in commercio oltrechè alle condizioni volute dall'art. 103 del citato Regolamento, anco insaccate, ma previa bollitura subita nel locale del macello sotto la vigilanza dell'autorità sanitaria.

Del pari i lardi dei predetti suini potranno essere ammessi al consumo dopo aver subita una salatura di almeno tre mesi in locali adatti nei pubblici macelli.

Art. 29. — Gli animali affetti da actinomicosi, se questa è limitata ad un organo deve essere solo questo distrutto, se è diffusa deve l'animale essere trattato come all'articolo 19.

Art. 30. A termini dell'ultimo paragrafo del citato articolo 103 del Regolamento, i visceri trovati affetti, in punti limitati, da malattie o da parassiti, verranno distrutti in totalità, evitandone pure assolutamente la somministrazione ad altri animali.

Art. 31. — E' vietata la macellazione degli animali destinati per consumo, i quali siano stati sottoposti a maltrattamenti, fino a che si siano riavuti dalle alterazioni da questi prodotte.

Come maltrattamenti sono considerate le marcie forzate od accelerate, il cattivo modo di trasporto sulle ferrovie, i digiuni, i violenti esercizi e le brutali coercizioni.

Art. 32. — Per l'esazione dei diritti sanciti dalla Legge sul dazio interno di consumo delle carni, si adotteranno sistemi tali, che non diano pretesto ai proprietari degli animali di sottoporli a sevizie allo scopo di diminuire l'importo della relativa tassa.

A tale intento nei regolamenti locali comunali sarà escluso il sistema di applicazione del dazio sugli animali a peso vivo.

Art. 33. — Per la macellazione degli animali si adotterà il taglio del midollo allungato, la mazza di ferro, la maschera Bruneau, il dissanguamento, e quegli altri modi che per l'avvenire saranno riconosciuti più atti ad ottenere una pronta ed istantanea morte dell'animale.

Art. 34. — L'insufflazione di aria nel connettivo sottocutaneo allo scopo di facilitare il distacco della pelle, non potrà farsi che con mezzi meccanici e con aria filtrata attraverso a bambagia, così pure per il gonfiamento dei polmoni.

Art. 35. — Ultimata la macellazione e la preparazione dell'animale, nessuna parte di esso potrà esportarsi dal macello, od essere smerciata senza prima avere subito la visita sanitaria e la relativa bollatura.

Art. 36. — In prova dell'avvenuta visita, il veterinario rilascerà all'interessato un certificato, da staccarsi da apposito registro a madre e figlia, portante la data, il nome del proprietario, la specie dell'animale, l'esito della visita e la firma del visitatore.

Art. 37. — Tanto le carni, quanto i visceri maggiori ammessi al consumo, dovranno essere marcati in più parti con un timbro circolare a pattina nera (meglio a fuoco) costituito da una lettera corrispondente alla specie dell'animale: come: *B* (bovini), *B F* (bufalini), *E* (equini), *S* (suini), *O* (ovini) e, quando sia possibile, portante anche la data della macellazione.

Art. 38. — Le carni ed i visceri degli animali destinati alle *basse macellerie*, qualunque sia la loro specie, saranno bollate con marchio rettangolare a pattina rossa (meglio a fuoco) portante le lettere C.B.M. (carne bassa macelleria).

Art. 39. — È in facoltà del veterinario apporre quel numero di timbri che stimerà più opportuno.

Art. 40 — Tanto le carni quanto i visceri stati dichiarati non atti al consumo, saranno distrutti nei modi prescritti dall'art. 103 del regolamento generale.

Art. 41. — Quando ne sia il caso, il visitatore delle carni dovrà assicurarsi della loro incolumità coll'esame microscopico.

Art. 42. — Chi vorrà aprire un macello privato (nei comuni dove non vi è un macello pubblico) od uno spaccio di carne, dovrà darne avviso all'autorità municipale almeno quindici giorni prima.

Art. 43. — L'autorità municipale dovrà assicurarsi che i locali di macellazione, quelli di deposito e di conservazione delle carni e quelli di spaccio siano sufficientemente ampi e ben ventilati; abbiano il pavimento con sufficiente declivio, costrutto con lastre di granito o di altre pietre levigate ben connesse, oppure con asfalto o con altro materiale impermeabile e lavabile, nonchè le pareti, contro le quali si appoggiano le carni, coperte di lastre di marmo o di altro materiale impermeabile e liscio, od intonacate a lucido, fino all'altezza almeno di due metri a partire dal suolo.

Art. 44. — Dovrà il macello privato o lo spaccio di carni essere provveduto di abbondante acqua per lavaggio e di un condotto smaltitoio delle acque luride.

Art. 45. — Nello stesso spaccio non si potranno tenere e vendere carni di buona qualità con quelle di *bassa macelleria*.

Non vi si potranno parimente vendere che le carni di una data specie di animali; e cioè *bovini*, *bufalini*, *equini*, *suini*, od *ovini*.

Nelle città aventi popolazioni agglomerate inferiori a 20000 abitanti l'autorità municipale potrà concedere permessi speciali per la vendita cumulativa di dette carni, escluse le equine.

Art. 46. — A tale scopo nel negozio si terrà affisso in luogo visibile un'insegna sulla quale a grossi caratteri sarà indicata la qualità e la specie della carne posta in vendita.

Art. 47. — Per gli effetti dell'articolo 105 del regolamento generale lettera *b* non si potranno vendere, distribuire od anche soltanto tenere negli spacci carni divenute insalubri per decomposizione, anche solo incipiente, carni rosse, fosforescenti, alterate per influenze atmosferiche, o pella presenza di larve d'insetti (mosche, ecc.).

Art. 48. — Nella stagione estiva, in ispecie, le carni negli spacci saranno coperte da panni nettissimi e saranno tenute in locali ben puliti, freschi, aereati ed oscuri, affine di impedire l'avvicinarsi ed il depositarsi su di esse d'insetti.

Art. 49. — Il trasporto delle carni e dei visceri dai macelli agli spacci, e da questi alle ghiacciaie od alle celle frigorifere, si dovrà fare in carri chiusi con coperchio fisso, ben connessi e puliti, rivestiti internamente di lamiera di zinco, e costrutti secondo il modello che verrà prescritto dall'autorità municipale.

Art. 50. — Ai luoghi di deposito e di conservazione ed agli spacci di carni, saranno fatte frequenti e improvvise visite sanitarie, e le carni riscontratevi prive dei voluti contrassegni di sanità e di provenienza verranno sequestrate e trattate come carni sospette e di contrabbando.

Art. 51. — Sarà permessa l'introduzione nel comune della carne macellata fresca, destinata agli spacci pubblici e proveniente da altre località, alle seguenti condizioni:

a) che sia in pezzi non inferiori ad un quarto di animale e marcati con un timbro speciale dall'autorità del luogo di provenienza;

b) che sia munita di un certificato di sanità, vidimato dalla stessa autorità municipale, col quale sia dichiarato che il quarto od i quarti, marcati col bollo speciale da indicarsi nel certificato medesimo, ap-

partengono a bestia stata macellata nelle condizioni stabilite agli articoli precedenti;

c) che sia soggetta ad una nuova visita sanitaria per parte del veterinario comunale locale o, a termine dell'art. 8 del presente regolamento, dall'ufficiale sanitario.

Art. 52. — I laboratori di carni insaccate, salate o comunque preparate, saranno posti sotto la diretta vigilanza dell'autorità sanitaria municipale.

Art. 53. — Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni stabilite pei macelli privati e pegli spacci di carni, non che a quelle altre che verranno indicate dall'ufficiale sanitario.

Art. 54. — Nessun animale potrà essere macellato e nessuna carne introdotta in detti laboratori senza avere subita un'accurata visita sanitaria.

Art. 55. — Nella confezione delle carni insaccate non si potranno mescolare carni appartenenti a specie diverse di animali, se tale mescolanza non sia stata approvata dall'autorità sanitaria e dichiarata in commercio nei modi di cui in appresso.

Art. 56. — Le intestina degli animali adoperate per l'insaccamento delle carni dovranno essere sane, convenientemente lavate e disinfettate.

Art. 57. — Per la preparazione dei cosidetti sanguinacci, salami di fegato e salciccie, facilmente alterabili, in ispecie nella stagione estiva, non si adopreranno visceri conservati o sangue stantio, al di là cioè di 24 ore dalla loro estrazione dal corpo degli animali.

Art. 58. — A richiesta dell'industriale, le carni insaccate, salate o comunque preparate alle condizioni suesposte, verranno munite di un bollo a piombo, portante da un lato il nome della ditta e dall'altro le lettere (C. S.) carne suina, ovvero C. S. B. (carne suina mista con bovina), C. S. E. (carne suina mista con equina) a seconda della loro confezione.

Art. 59. — Quelle delle predette carni poste in vendita o ritenute nei siti di deposito che venissero riconosciute dai sanitari guaste od adulterate con sostanze nocive saranno sequestrate e distrutte.

Art. 60. — L'autorità comunale dovrà ordinare la chiusura di un laboratorio di carni preparate, quando l'industriale non ottemperi alle prescrizioni suindicate o vi abbia due volte contravvenuto.

Art. 61. — Alle prescrizioni suesposte dovranno pure sottostare i laboratori di carni da conservarsi in scatole, attenendosi inoltre a quanto è stabilito per le altre conserve alimentari in riguardo ai recipienti e alle loro saldature.

Art. 62. — La preparazione dello strutto dovrà farsi in recipienti ben stagnati ed esclusivamente con grassi di maiali stati dichiarati atti al consumo, restando quindi proibita qualsiasi mescolanza con altri grassi e con sostanze estranee, ancorchè non nocive.

Art. 63. — La salagione dei lardi si dovrà fare col cloruro di sodio cristallizzato, o con salamoia fresca; la conservazione sarà fatta in luoghi asciutti e ben ventilati.

III.

Carni di animali da cortile e selvaggina.

Art. 64. — Sono soggetti a speciale sorveglianza dell'autorità sanitaria i mercati e gli spacci di pollame in genere, allo scopo di sequestrare e distruggere i polli morti per malattia, quelli molto deteriorati pel trasporto od in istato di incipiente putrefazione.

Art. 65. — È vietato insufflare aria sotto la pelle di tali animali allo scopo di farli comparire più grassi; tenerli nell'acqua per conservarli, o sottometterli a qualsiasi operazione che possa nasconderne l'iniziata decomposizione.

Art. 66. — Non si potranno mettere in vendita conigli magri, vecchi od affetti da psorospermosi o da altre malattie, e così pure le cavie (nell'istesse condizioni) destinate al consumo.

Art. 67. — La selvaggina destinata all'alimentazione dovrà pure sottostare alla visita sanitaria, in ispecie quella a pelo, come: cignale, capriolo, cervo, daino e lepre, specie in rapporto alla possibilità che tali animali siano colpiti da malattie che affettano gli animali da macello.

Art. 68. — Tanto la selvaggina a pelo che quella a piuma dovrà portare evidenti le traccie dell'avvenuta uccisione, escludendo dal consumo quella morta per malattia o che si trovasse in via di putrefazione.

IV.

Pesci, crostacei e molluschi.

Art. 69. — Tanto i mercati, quanto le rivendite di pesce, andranno soggetti a vigilanza sanitaria.

Art. 70. — Saranno sequestrati e distrutti: i pesci in istato di incipiente alterazione, quelli uccisi con sostanze narcotiche od altrimenti nocive, o pescati in acque pantanose o di macerazione del lino o della canape, od in fine quelle specie notoriamente nocive, in particolare durante l'estate o nell'epoca della fregola.

Art. 71. — E' proibito l'impiego delle sostanze coloranti, anche non nocive, allo scopo di fare apparire come freschi crostacei, pesci e molluschi in istato di incipiente alterazione.

Art. 72. — E' vietata la fabbricazione dei salami e delle salciccie di pesce con carni guaste.

Art. 73. — I pesci conservati colla salagione o coll'affumicamento, così detti marinati od all'olio, che si presentino alterati o comunque deteriorati, dovranno essere sequestrati e distrutti.

V.

Latte, Burro e surrogati, Formaggi e latticini.

a) Latte.

Art. 74 — Chiunque intende aprire una vaccheria od una rivendita di latte dovrà, quindici giorni prima, darne partecipazione all'autorità municipale.

Art. 75. — Entro otto giorni dalla data dell'avviso il Sindaco farà eseguire un'ispezione onde accertare le condizioni igieniche e la buona disposizione dei locali.

Art. 76. — Le stalle saranno ampie e sufficientemente aereate; nello stesso locale non si terrà che quel numero di vacche determinato dall'autorità municipale in rapporto alla cubatura, coi criteri della più severa igiene (di regola 60 m. c. di ambiente per capo).

Il pavimento della stalla sarà lastricato in pietre ben connesse o fatto di asfalto o di altro materiale impermeabile, ed avrà gli scoli necessari.

Le pareti e il soffitto della stalla saranno tenuti costantemente puliti ed imbiancati.

Art. 77. — La lettiera delle stalle dovrà essere fatta con paglia, foglie o altro strame asciutto e spesso rinnovato, o con torba.

E' assolutamente proibito far lettiere col contenuto di pagliericci appartenuti ad ammalati od a morti di tubercolosi, di vaiuolo o di altra malattia contagiosa.

Art. 78. — Il letame dovrà essere tenuto il più possibile lontano dalla stalla.

Art. 79. — Nelle vaccherie di città nessuna vacca da latte potrà essere tenuta senza che ne sia data entro 24 ore comunicazione alla autorità municipale, la quale ne farà rilevare da un veterinario l'età, lo stato di salute e di nutrizione; saranno escluse le vacche troppo vecchie, ammalate, denutrite od in avanzata gestazione.

Art. 80. — In prova di tale visita verrà rilasciata speciale licenza da staccarsi da registro a madre e figlia, e verrà apposto un bollo a fuoco sulle corna o sulle unghie, portante la indicazione dell'annata.

Art. 81. — Le capre destinate a somministrare latte saranno pure soggette a visita sanitaria e bollatura, ne' modi indicati all'articolo precedente.

Art. 82 — Se una vacca si ammala il proprietario dovrà darne immediato avviso all'autorità municipale, la quale farà tosto eseguire apposita visita da un veterinario.

Se trattasi di malattia non comunicabile l'animale sarà tenuto in osservazione ed in cura sino a completa guarigione, lasciando in ogni caso al giudizio del veterinario comunale l'opportunità di separarlo o no dagli altri animali, e di permetterne o meno l'uso del latte.

Art. 83. — Quando in una vaccheria si sviluppano casi di malattia infettiva, l'autorità municipale, a norma del regolamento di polizia sa-

nitaria veterinaria, impedirà la vendita del latte ed applicherà l'altre misure profilattiche.

Art. 84. — Saranno fatte improvvise visite alle vaccherie da' veterinari comunali a termine del comma *c* dell'articolo 56 del regolamento generale.

Art. 85. — Anche le vacche tenute in campagna e destinate a fornire il latte ai comuni andranno soggette a ripetute visite sanitarie per parte del veterinario comunale, onde constatarne lo stato di salute, di nutrizione e di pulizia, portando speciale attenzione alle condizioni delle mammelle.

Art 86. — Le vacche da latte dovranno essere nutrite con foraggi di buona qualità e tenute colla massima nettezza.

Art. 87. La mungitura non potrà farsi da persona ammalata o da poco convalescente per la malattia contagiosa od avente piaghe o lesioni qualsiansi alle mani.

Art. 88. — Immediatamente prima della mungitura, la persona che la deve praticare si laverà con cura le mani con acqua e sapone, sciacquandole possibilmente in seguito con soluzione di acido borico al 3 per cento. La stessa soluzione servirà pure utilmente per lavare le mammelle delle vacche ed in specie i capezzoli.

Art. 89. — I locali di deposito e di vendita del latte debbono essere freschi, aereati e puliti e debbono presentare tutte le condizioni opportune per la buona conservazione del latte; non saranno adoperati per camere da letto nè di deposito di effetti sudici, nè vi si terranno sostanze come il petrolio e simili, che possano alterare il sapore e l'odore del latte.

Art. 90. — La stalla non dovrà comunicare col locale del deposito e della vendita del latte, ma esserne separata almeno da un ambiente.

Art. 91. — Manifestandosi un caso di tifo, colera od altra malattia contagiosa nell'abitato, in cui si trova la vaccheria o la rivendita del latte, si dovrà prontamente provvedere all'isolamento degli ammalati ed a quelle altre misure precauzionali che saranno di volta in volta prescritte dall'ufficio sanitario locale.

Art. 92. — Per ciò che riguarda il materiale di cui sono formati i recipienti per la conservazione e per la vendita del latte si seguiranno le norme stabilite all'art. 161.

Art. 93. — Tali recipienti dovranno essere ben coperti e mantenuti constantemente puliti. Verranno spesso disinfettati con soluzioni bollenti di soda caustica o con latte di calce diluito, o con altri mezzi indicati dall'ufficiale sanitario.

Art. 94. — I recipienti che servono a portare il latte dalla campagna nei comuni per la vendita, dovranno avere una scritta fissa, ben chiara, indicante il nome del proprietario, ed il luogo di provenienza del latte.

Art. 95. — È permessa soltanto la vendita del latte intero, di quello scremato o del centrifugato; una scritta fissa sul corpo del recipiente che lo contiene dovrà indicare questa qualità del latte.

Art. 96 — E' vietata la vendita:

a) del colostro;

b) del latte di animali affetti da malattie alle mammelle;

c) del latte degli animali colpiti da febbre aftosa, tubercolosi, vaiuolo, carbonchio, pleuropneumonite essudativa, infezione setticemica, idrofobia, itterizia, dissenteria o da altra malattia capace di alterare la natura del latte;

d) del latte degli animali alimentati con foraggi velenosi, alterati, o capaci di dare al latte cattivo odore o sapore; o curati con sostanze tossiche di azione generale;

e) del latte azzurro, rosso, amaro, vischioso, putrido o con colore, odore o sapore anormale; del latte che contenga traccie evidenti di sterco o comunque sudicio;

f) del latte inacidito o che coaguli coll'acido carbonico o con l'ebollizione;

g) del latte al quale siano aggiunte sostanze estranee per conservarlo o per correggerne i difetti, come acido salicilico, acido borico, carbonati alcalini, ecc.;

h) del latte annacquato o comunque sofisticato agli effetti dell'articolo 106 del citato regolamento. Si considererà come annacquato il latte che contenga una quantità di grasso o di residuo magro inferiore ai limiti stabiliti in base a molte prove di stalla dai regolamenti locali d'igiene.

Art. 97. — Se, nel caso di contravvenzione in base alla lettera *h* delle disposizioni precedenti, avvenisse contestazione, si procederà, a spese del contravventore, all'esame del così detto *campione di stalla*, ossia del liquido ottenuto dalla mescolanza del latte munto *completamente* da tutti i capezzoli delle vacche, da cui è derivato il latte di composizione sospetta.

Il prelevamento di detto campione dev'essere fatto non più tardi di tre giorni dalla fatta contravvenzione; si baderà che il regime delle mungane non sia stato nel frattempo cambiato.

Art. 98. — La prova di stalla si considererà favorevole al produttore o al venditore del latte nel solo caso che la differenza fra il campione prelevato ed il latte sospetto non sia maggiore di due gradi Quevenne per la densità normale, di 0,3 per cento per la materia grassa, e di 1 0/0 pel residuo magro.

Art. 99. — Anche nel caso che la prova di stalla fosse favorevole al produttore o rivenditore del latte, si potrà proibire la vendita del latte stesso, ove per alimentazione incongrua delle vacche o per altro motivo, il latte abbia una quantità di residuo magro e di materia grassa minori di quelli stabiliti nei regolamenti locali di igiene.

b) *Crema.*

Art. 100. — E' proibita la vendita della *crema* inacidita o proveniente da latte che trovisi nelle condizioni dell'articolo 96; della crema, a cui si sia aggiunta albumina, sostanze amidacee, carbonati alcalini, materie grasse non derivate dal latte o altre sostanze estranee.

c) *Burro.*

Art. 101. — Il nome di *burro* è riservato unicamente alla materia grassa ricavata con operazioni meccaniche dal latte di vacca.

Art. 102. — E' proibita la vendita del burro:

a) irrancidito, amaro o con altri sapori od odori anormali, ammuffito, azzurro o sudicio;

b) di quello fatto con latte o crema nelle condizioni indicate agli articoli 96 a 100.

c) colorato con sostanze nocive;

d) misto a grassi non provenienti dal latte di vacca o ad altre sostanze estranee, come farine, secole, sciroppi, creta, gesso, vetro solubile e simili;

e) con materiali di conservazione, ad eccezione del sal comune o del borato di soda (questo in proporzione non superiore al 3 per mille.

f) con meno di 82 per cento in peso di materia grassa.

Art. 103. — Il burro ottenuto dal siero o dalla ricotta dovrà essere venduto colla denominazione di *burro di siero.*

d) *Margarina e surrogati del burro.*

Art. 104. — È proibito vendere, esportare od importare, sotto il nome di burro, le sostanze destinate a sostituirlo, come margarina o miscele di questa e di altri grassi, olio, ecc., con burro, qualunque sia la proporzione nella quale la miscela è fatta.

Art. 105. — Tutti i prodotti grassi artificiali, impiegati come succedanei del burro, non ricavati dal latte di vacca, si devono vendere col nome di *margarina*, o olio, o grasso di cocco, ecc. Questa denominazione deve pure applicarsi al prodotto ottenuto coll'aggiunta di latte, crema o burro al grasso non proveniente per intero dal latte di vacca.

Art. 106. — Chi intende aprire una fabbrica di margarina deve darne avviso al sindaco indicando le materie prime che intende adoperare ed il modo di preparazione.

Tali fabbriche saranno sempre soggette a vigilanza sanitaria, specialmente per quanto riguarda la qualità dei grassi adoperati.

Art. 107. — Ogni fabbrica di margarina avrà una *marca* propria, approvata e depositata a termini di legge.

Questa marca e l'indicazione *margarina* deve essere impressa nei pani della sostanza messa in vendita.

I recipienti, le tele, le carte, ecc. che servono a contenere od av-

volgero questi pani posti in commercio devono portare scritto pure in caratteri grandi chiari ed indelebili la parola *margarina*, colla indicazione della ditta e la marca di fabbrica

La stessa indicazione dovrà trovarsi sui libri, fatture, polizze di carico, ecc.

Art 108 — Ogni venditore di margarina, o di altra miscela destinata a sostituire il burro, oltrechè uniformarsi alle disposizioni degli articoli precedenti, dovrà informare il compratore che la sostanza da lui venduta non è burro, e rimettergliela in recipiente o involto portante a grandi caratteri la parola *margarina*.

Art. 109. — I Municipi, ove le condizioni locali lo consiglino, potranno prescrivere che nei negozi ove si vende burro sia proibita la vendita della margarina o di altri surrogati.

e) *Formaggi.*

Art 110. — È vietata la vendita dei *formaggi*:

a) ottenuti da latte coi caratteri designati all'articolo 96, lettera *e*;

b) in istato di eccessiva maturazione o di putrefazione molto avanzata;

c) eccessivamente bacati, o invasi da acari;

d) colorati all'interno od all'esterno con colori nocivi;

e) nocivi per qualsiasi altra causa.

Art. 111. — I formaggi preparati con materie grasse estranee al latte, con erbe, ecc., si potranno solo vendere colla designazione delle sostanze che contengono.

f) *Latticini.*

Art. 112 — E' proibita la vendita dei rimanenti latticini come siero, ricotta ecc. preparati con latte nelle condizioni dell'art. 96, o comunque alterati o contenenti sostanze nocive.

VI.

Uova.

Art. 113. — È proibito vendere *uova* guaste, o colorate con sostanze nocive.

VII.

Grassi animali e vegetali.

Art. 114. — E' proibito di vendere a scopo alimentare grassi animali o vegetali:

a) alterati per irrancidimento;

b) provenienti rispettivamente da animali affetti da morbi infettivi di cui gli articoli 1?, 19 e 20 o da semi putrefatti

Art. 115. — Non è permesso mettere in commercio col nome di *olio* o di *grasso*, seguito dalla designazione di derivazione o provenienza, un prodotto diverso da quello indicato con tale denominazione, od un prodotto guasto o sofisticato con sostanze estranee che ne diminuiscano il potere alimentare o che siano per sè medesime nocive.

Art. 116. — I grassi non debbono contenere acqua, acido solforico, carbonati alcalini, allume, piombo, olii di resina, olii minerali, acido oleico, o avere addizionati acidi grassi solidi.

Art. 117. — Le mescolanze di olii di oliva, con quelli di altra derivazione devono essere poste in commercio col nome di questi ultimi.

VIII.

Cereali.

Art. 118. — A termine dell'art. 105 comma *c* del regolamento per l'esecuzione della legge di sanità pubblica è proibita la vendita dei cereali:

a, oliati, umidi, contenenti lolla, o sostanze minerali estranee.

b) imbrattati da semi di specie che rendono le farine nocive o che danno prodotti di sapore od odore cattivo, come il loglio (Lolium temulentum) il niello (Agrostemma Githago) il rafano selvatico (Raphanus raphanistrum), il rinanto (Rhinanthus major et minor) il melampiro (Melampirum pratense seu arvense);

c) invasi da crittogame, come la segala cornuta (Claviceps purpurea), il carbone (Ustilago carbo) il verde del granturco (Ustilago maydis), la volpe o ruggine (Tilletia caries, Tilletia levis);

d) guasti da parassiti animali o alterati per processi fermentativi o comunque avariati.

Art. 119. — I grani impuri od avariati secondo gli articoli precedenti che si vogliono vendere per alimentazione degli animali domestici, debbono essere annunziati come tali.

IX.

Farine, pane e paste alimentari.

Art. 120. — E' proibita la vendita di *farine*:

a) ottenute da cereali che si trovano nelle condizioni enumerate all'articolo precedente;

b) mescolate con sostanze minerali, come allume, solfato di rame solfato di zinco, talco, creta, gesso o comunque falsificate con polveri estranee;

c) alterate per fermentazione, inacidimento, ecc., o invase da parassiti animali e vegetali;

Art. 121. — E' vietata la vendita del *pane* fabbricato colle farine di cui all'articolo precedente, mal lievitato o mal cotto, fermentato, ammuffito o comunque alterato.

Art. 122. — E' vietata la vendita del pane che contenga una quantità di acqua maggiore di quella massima stabilita dai regolamenti locali di igiene.

Art. 123. — E' vietata la vendita delle paste preparate colle farine di cui all'art. 120, tinte con colori nocivi enumerati negli elenchi pubblicati dal Ministro dell'Interno a termine dell'art. 43 della legge 22 dicembre 1888, od alterate per cattiva conservazione, ecc.

E' permessa la colorazione con sostanze innocue, diverse dal rosso d'uovo, a condizione che vengano dichiarate al compratore.

Art. 124. — Le miscele di farine di qualità inferiori con quelle di qualità superiori devono essere poste in commercio col nome della qualità inferiore.

X.

Frutti, legumi, erbaggi e simili.

Art. 125. — Non si potranno vendere frutta, legumi, erbaggi, e simili immaturi, guasti, fermentati, colorati artificialmente o comunque alterati.

E' pure proibita la vendita di patate o di altri tuberi germogliati o che subirono la congelazione, o affetti da malattie parassitarie tali da renderli insalubri.

XI.

Funghi.

Art. 126. — E' vietata la vendita dei *funghi* alterati, velenosi o sospetti di esserlo.

Art. 127. — I Consigli provinciali di sanità redigeranno e pubblicheranno l'elenco dei funghi velenosi della provincia colle loro indicazioni caratteristiche ed i nomi con cui sono comunemente conosciuti.

Art. 128. — La vendita dei funghi non può farsi che nei siti indicati dall'autorità comunale.

XII.

Conserve.

Art. 129. — E' proibita la vendita di conserve alimentari:

a) preparate con sostanze animali o vegetali avariate;

b) che abbiano subito successivamente un processo di alterazione;

c) addizionate con sostanze di valore alimentare o commerciale minore di quella di cui la conserva porta il nome, quando la miscela non sia chiaramente indicata;

d) addizionati di acidi minerali liberi, di glucosio impuro, di glicerina, di saccarina, di essenze nocive o di altre sostanze pure nocive.

Art. 130. — Le conserve preparate con prodotti naturalmente colorati non devono contenere materie coloranti estranee; sarà ammesso nelle conserve l'uso dei sali di rame nella proporzione di un decigramma per chilogramma in peso.

XIII.

Miele.

Art. 131. — E' proibita la vendita del *miele* alterato o natural-

con questa designazione una sostanza in grano od in polvere non costituita esclusivamente dal prodotto dell'albero del caffè (Coffea arabica).

Art. 156. — E' pure proibita la vendita:

a) del caffè crudo in grani colorati con sostanze nocive;

b) del caffè, torrefatto o macinato, che sia avariato o misto con polvere di caffè esaurito o con polveri estranee.

Art. 157. — I succedanei del caffè e le miscele di questi col caffè non devono contenere sostanze nocive, e possono essere messi in vendita solo con *scritte* indicanti la natura degli ingredienti adoperati per la loro preparazione e non mai colla forma dei semi di caffè. Tali indicazioni dovranno essere ripetute sui libri, fatture, polizze di carico, ecc.

XXII.

Thè.

Art. 158. — E' proibita la vendita di *thè* (foglie di Thea Chinensis) colorato artificialmente, sofisticato con foglie estranee o con materie minerali; di thè anche parzialmente esaurito od avariato e la vendita col nome di thè di foglie di altre piante.

I recipienti per preparare e le stagnole per avvolgere il thè devono essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 164.

XXIII.

Cioccolato.

Art. 159. — E' proibita la vendita di l *cioccolato* (polvere di semi di Theobroma cacao e zucchero) sofisticato con calce, ocra o con altri materiali vegetali o minerali indigeribili o nocivi.

XXIV.

Droghe e spezie.

Art. 160. — E' vietata la vendita di droghe e spezie la cui qualità non corrisponda al nome sotto cui sono vendute, o che siano avariate, esaurite od in qualunque modo alterate o falsificate.

XXV.

Acque gazose e limonate.

Art. 161. — Chiunque intende aprire una fabbrica di *acque gazose* (compresa l'acqua di seltz) ad uso di bevanda, deve darne comunicazione al sindaco trasmettendo i documenti riflettenti l'analisi chimica e l'esame batteriologico dell'acqua che intende adoperare (ove non siano altrimenti noti) e il metodo di fabbricazione adottato.

Art. 162. — E' proibita la vendita di acque gazose preparate con acque insalubri, quelle che per difettosa preparazione o per altra ragione contengono acidi minerali (acido solforico, acido cloridrico, ecc.), rame, piombo, saccarina, sciroppi di glucosio, miele, glicerina, ed altre materie edulcoranti diverse dallo zucchero di canna o di barbabietola.

Art. 163. — Le disposizioni contenute nel precedente articolo sono applicabili, alle bevande gazose, ai gelati ed alle limonate poste in vendita nei caffè, nei chioschi o per le strade.

XXVI.

Suppellettili da cucina ed involucri metallici.

Art. 164. — A termini dell'articolo 107 del Regolamento generale è proibito di vendere o ritenere per vendere:

a) *Suppellettili da cucina* e *da tavola* e qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari, o bevande.

1. Fatti o saldati con piombo o con leghe contenenti più del 10 per cento di piombo, ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

2. Stagnati con leghe contenenti piombo;

3. Fatti di leghe o rivestiti internamente di uno strato vetrificato o smaltato, che per mezz'ora di ebollizione con aceto, al 4 per cento di acido acetico, possano cedere piombo al liquido;

4. Fatti con gomma o caoutchouc contenenti piombo;

b) *Stagnole o fogli metallici* destinati a porsi in diretto contatto con sostanze alimentari, contenenti piombo;

c) *Pompe* per la birra e *sifoni* per acque gazose, contenenti piombo, o vetro piombifero nelle parti colle quali viene in contatto il liquido.

L'ossido e il solfuro di piombo sono compresi nel divieto concernenti il piombo.

Art. 165. — Nelle fabbriche, negli esercizi pubblici, e negli spacci di derrate alimentari e di vivande, gli utensili devono essere tenuti colla massima nettezza.

Per preparare, avvolgere, contenere, travasare, misurare, pesare sostanze alimentari o vivande non si possono adoperare recipienti od oggetti non conformi alle disposizioni dell'articolo precedente od a quelle contenute negli elenchi dei colori nocivi pubblicati dal Ministero dell'Interno a termine dell'articolo 43 della legge 22 dicembre 1888.

XXVII.

Profumerie, cosmetici, dentrifici.

Art. 166. — Nella preparazione dei saponi, dei cosmetici e delle altre materie adoperate per pulire o tingere la pelle, i capelli o la barba, o per ripulire e conservare i denti è vietato l'impiego dei colori nocivi enumerati negli elenchi pubblicati dal Ministro dell'Interno a termine dell'articolo 43 della legge 22 dicembre 1888.

Questa disposizione non è applicabile al solfato di bario (spato pesante), al solfuro di cadmio, all'ossido di zinco, al solfuro di zinco, come pure al rame, allo stagno, allo zinco ed alle loro leghe, in forma di polvere di cipria.

XXVIII.

Petrolio.

Art. 167. — Colla denominazione di *petroli* s'intendono il petrolio greggio ed i suoi prodotti di distillazione.

Il petrolio del commercio che sviluppa vapori infiammabili alla temperatura di 35° e pressione di 760mm (dimostrato coll'apparecchio Abel) può solo essere tenuto in recipienti muniti di un cartello sito in punto bene visibile con scritta sopra fondo rosso in modo chiaro ed indelebile la indicazione: *infiammabile*.

Art. 168. — La vendita al minuto di tale petrolio per usi industriali o terapeutici deve farsi pure con recipienti su cui sia indicato: *pericoloso per usi domestici*.

Visto d'ordine di Sua Maestà.
Il Ministro
CRISPI.

Il Numero 7040 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 63 del Regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi approvato con R. decreto 14 luglio 1887, n. 4309;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È soppresso lo spaccio all'ingrosso dei generi di privativa in Bassano, provincia di Vicenza, ed in sua vece è istituito nella medesima località un magazzino di vendita, con la circoscrizione già assegnata al detto spaccio.

Il Ministero determinerà il giorno in cui dovrà avere effetto la predetta disposizione.

mente nocivo o sofisticato con acqua, zucchero di fecola, melasse, destrina, saccarina, o con altre sostanze organiche o minerali.

XIV.

Zucchero.

Art. 132. — Sotto il nome di *zucchero* è considerato solo quello estratto dalla canna o dalla barbabietola, che non contenga più del 5 per cento di zucchero riduttore.

Art. 133. — E' proibita la vendita dello zucchero sofisticato con glucosio, saccarina o altre sostanze organiche o minerali.

XV

Confetti e preparati di zucchero.

Art. 134. — E' proibita la vendita di confetti e preparati zuccherini:

a) colorati con sostanze nocive;

b) dolcificati con saccarina o con sostanze dolci diverse dallo zucchero;

c) contenenti materie minerali, sostanze vegetali alterate od altre impurità;

d) alterati o contenenti composti tossici;

e) che imitino la forma di oggetti di uso a termini dell'art. 5 del presente regolamento.

XVI.

Sciroppi, canditi, marmellate, ecc.

Art. 135. — E' vietata la vendita di sciroppi, canditi, polpe, marmellate e succhi vegetali:

a) alterati;

b) colorati con sostanze diverse da quella naturale del frutto col quale sono preparati;

c) contenenti composti di metalli tossici, saccarina, glicerina, acido ossalico, od agenti di conservazione quali acido borico, salicilico, ecc.

d) falsificati per sostituzione del frutto, come della sostanza gelatinosa, della materia colorante o dell'essenza del frutto stesso o del succo vegetale sotto la cui denominazione si vende il prodotto.

Art. 136. — E' permessa la vendita di sciroppi artificiali, purchè non contengano sostanze o colori nocivi e non siano venduti sotto denominazioni che possono trarre in inganno il compratore circa la loro vera natura.

XVII.

Vino.

Art. 137. — E' proibita la vendita di *vino*, sensibilmente alterato per malattia (inacerimento, inacidamento, amarezza, vischiosità e simili), e così del vino avariato notevolmente per sapor di muffa o simili o contenente sostanze nocive.

Art. 138. — I vini con molti germi delle dette malattie, e quindi poco conservabili, per quanto non ancora sensibilmente alterati, potranno solo mettersi in commercio dopo speciali trattamenti che ne assicurino la conservabilità.

Art. 139. — E' vietato di aggiungere al vino, le materie qui appresso indicate o le miscele che le contengono:

I sali solubili di bario, di magnesio, di alluminio, di piombo, la glicerina, l'acido salicilico, l'acido solforico, l'alcool etilico impuro, lo zucchero di fecola, la saccarina.

Art. 140. — Nel vino è proibita l'aggiunta di qualunque materia colorante artificiale

Art. 141. E' parimenti vietata la vendita dei vini contenenti una quantità di solfati maggiori di quella corrispondente a 2 gr. per litro di solfato potassico.

Pei vini di lusso molto alcoolici (come il marsala e simili) è mantenuta in via temporanea la disposizione della circolare ministeriale in data 21 ottobre 1887.

XVIII.

Birra.

Art. 142. — Nella fabbricazione della *birra* non deve essere adoperata altra materia prima che il malto d'orzo o di altri cereali, il luppolo e il lievito.

Art. 143. — Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue, come: truccioli di faggio o di quercia, di legno di noce, avellana, la colla di pesce, la gelosa (agar agar), l'allumina, il fosfato di calce, ecc.

Per la colorazione della birra non deve impiegarsi altro che la materia colorante proveniente dal malto torrefatto.

Art. 144. — Non è permessa l'aggiunta alla birra di sostanze estranee (come per esempio: solfiti, acido salicilico, acido borico, acido ossalico, glicerina, ecc.) sia a scopo di conservazione che ad altro scopo.

Art. 145. — E' vietata la vendita di birra sensibilmente affetta dalla malattie dell'inacidimento, della vischiosità, ecc. o comunque avariata.

Art. 146. — Pel trasporto della birra si devono impiegare solo recipienti di legno, di vetro oscuro, non piombifero, o di altro materiale opaco ed inattaccabile dalla birra istessa.

Art. 147. — Per lo smercio o la distribuzione al minuto della birra, dalle botti che la contengono, quando si fa uso di pompe o di altri apparecchi a pressione, i tubi a contatto del liquido debbono essere di stagno puro o di vetro non piombifero, escluso qualsiasi altro metallo alterabile e specialmente il piombo. L'aria che serve alla pressione non devesi prendere da ambienti abitati o dalle cantine, ma dall'atmosfera libera.

Il recipiente per l'aria deve essere munito di un'apertura che ne permetta la visita e la ripulitura. Questa ripulitura devesi fare frequentemente.

XIX.

Spiriti e bevande alcooliche.

Art. 148. — La fabbricazione e la vendita degli spiriti e delle bevande alcooliche è soggetta al *Regolamento per l'applicazione delle disposizioni di carattere igienico contenute nella legge sugli spiriti, 26 febbraio 1890.*

Art. 149. — E' inoltre vietato di vendere acquavite, rhum, cognac, kirsch, arrac, liquori, tinture ed essenze contenenti acido cianidrico in dose nociva, acidi minerali, metalli tossici, materie coloranti nocive, alcool metilico, acido picrico, gomma gutta e droghe medicinali a dose di rimedio.

Art. 150. — E' proibito vendere col nome di *tintura* ed *essenza di . . . . . e simili*, seguito dal nome specifico, una sostanza diversa o che non sia costituita interamente da quella designata col nome specifico stesso.

XX.

Aceto.

Art. 151. — Il nome di *aceto* o di *aceto di vino* è riservato al prodotto ottenuto colla fermentazione acetica del vino che contenga almeno il 4 per cento in peso di acido acetico, senza alcuna aggiunta di materie coloranti o di altre sostanze.

Art. 152. — Gli aceti ottenuti colla fermentazione acetica della birra, del sidro, dell'alcool, si devono vendere col nome di *aceto di birra, aceto di sidro, aceto di spirito.*

Queste stesse denominazioni devono essere segnate sopra i recipienti che li contengono e adottate nei libri, fatture, polizze di carico e di spedizione.

Art. 153 — E' permesso di fabbricare aceto per diluzione dell'acido acetico puro o di buon gusto purchè si venda col nome di *aceto artificiale*.

Art. 154. — E' proibito di vendere a scopo alimentare aceto ottenuto da vino corretto, oppure aceto guasto e contenente:

a) acidi liberi, come acido solforico, cloridrico, nitrico, ossalico, tartarico, oppure bisolfati;

b) sostanze vegetali di sapore forte, come pepe di Spagna, zenzero, timo, ecc.;

c) aldeidi, sostanze empireumatiche, sale comune (in proporzione da costituire un'adulterazione) composti metallici tossici o sostanze coloranti nocive.

XXI.

Caffè.

Art. 155. — E' proibito di dare il nome di *caffè* o di vendere

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 agosto 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Relazione a S. M. il Re *nell'udienza del 10 agosto 1890, sulla prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di lire 26,556 da portarsi in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1890-91.*

Roma, addì 3 agosto 1890.

SIRE,

In seguito ad accordi internazionali per la determinazione dei pesi e delle misure, il Governo della M. V. doveva, al pari degli altri Stati aderenti alla Convenzione del metro, fare l'acquisto di prototipi in platino iridiato del metro e del chilogramma e di relativi istrumenti termometrici.

A tale effetto venne presentato alla Camera dei deputati, nella tornata del 22 maggio u. s., il disegno di legge N. 159 col quale chiedevasi l'autorizzazione della spesa corrispondente, proponendo di farvi fronte mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste. Ma l'approvazione di detto disegno di legge, già inscritto all'ordine del giorno per la discussione e sul quale la Commissione parlamentare incaricata di riferire aveva presentato relazione favorevole, rimase in sospeso stante la deliberazione adottata dalla Camera di prorogare le proprie sedute.

Nel frattempo i mentovati prototipi e relativi istrumenti termometrici furono consegnati al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, non avendo sul proprio bilancio alcuna assegnazione speciale per eseguire il pagamento delle spese occorse in L. 26,556, si trova nella assoluta impossibilità di corrispondere agli impegni assunti col Governo Francese.

In tale condizione di cose, il Consiglio dei Ministri riconoscendo l'urgenza di provvedere al pagamento della spesa, ha deliberato di valersi della facoltà concessa dall'art. 38 della legge di contabilità generale, e procedere ad un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, della somma di lire 26,556 da stanziarsi in un nuovo capitolo col N. 118 *bis* e colla denominazione « Acquisto di prototipi in platino iridiato del metro e del chilogramma e di relative collezioni d'istrumenti termometrici » dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1890-91.

In conseguenza di siffatta deliberazione mi onoro di sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente Decreto col quale viene autorizzata la prelevazione medesima.

Il Numero **7048** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 30,000, rimane disponibile la somma di lire 2,970,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91, è autorizzata una seconda prelevazione nella somma di lire ventiseimilacinquecentocinquantasei (L. 26,556) da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 118 *bis* e colla denominazione: « Acquisto di prototipi di platino iridiato del metro e del chilogramma e di relative collezioni d'istrumenti termometrici », dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 agosto 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con decreti ministeriali del 27 agosto 1890:

All'uditore Vinci Calogero, destinato in temporanea missione di vice pretore presso il 5° mandamento di Roma, è assegnata la mensile indennità di lire 100 dal giorno 11 agosto 1890.

All'uditore Della Monica Antonio, destinato in temporanea missione di vice pretore presso la pretura urbana di Livorno, è assegnata la mensile indennità di lire 100 dal giorno 15 agosto 1890.

Con regi decreti del 29 agosto 1890:

Villella Gennaro, uditore presso la regia procura del tribunale di Rossano, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore presso il mandamento di Rossano.

Mucci Pasquale, pretore del mandamento di S. Giorgio la Molara, è tramutato al mandamento di Bagnoli Irpino.

Iovane Bonaventura, vice pretore del mandamento di Monteroni, è tramutato al mandamento di Lecce.

Morseletto Pietro, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Vicenza Campagna.

Baruffi Giovanni, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Lendinara.

Sanfilippo Vincenzo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Biancavilla.

Sono accettate le dimissioni presentate da Foscarini Giuseppe dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Lecce.

Con decreti ministeriali del 2 settembre 1890:

E' promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, con lo stipendio di lire 7000, dal 1° agosto 1890:

Massari cav. Vincenzo Raffaele, consigliere della Corte d'appello di Ancona.

E' promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, con lo stipendio di lire 5000, dal 1° settembre 1890:

Morosini cav. Francesco, presidente del Tribunale civile e penale di Fermo.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria con lo stipendio di lire 3500, dal 1° settembre 1890:

Messere Federico, giudice del Tribunale civile e penale di Catania;
Dal Forno Federico, giudice del Tribunale civile e penale di Legnago;
De Ruggiero Salvatore, giudice del Tribunale civile e penale di Napoli;
Monetti cav. Salvatore, giudice del Tribunale civile e penale di Avellino;
D'Amore Enrico, giudice del Tribunale civile e penale di Benevento;
Capozzi Giuseppe, giudice del Tribunale civile e penale di Salerno;
Aroldi cav. Ermete, giudice del Tribunale civile e penale di Verona;
Vigani Ernesto Carlo, giudice del Tribunale civile e penale di Bozzolo;
Randazzo Francesco, giudice del Tribunale civile e penale di Catania;
Dolci Celestino, giudice del Tribunale civile e penale di Lodi;
Fontana Roberto, giudice del Tribunale civile e penale di Reggio Emilia;
Diaferia Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Santa Maria;
Ravani Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Piacenza;
Carrieri Carlo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Reggio Emilia;

E' concesso l'aumento del decimo in lire 700 sull'attuale stipendio di lire 7,000, dal 1° settembre 1890 al signor:

Samengo cav. Giuseppe, consigliere della corte d'appello di Palermo

E' concesso l'aumento del decimo in lire 600 sull'attuale stipendio di lire 6,000, dal 1° settembre 1890 ai signori:

Canna cav. Francesco, consigliere della corte d'appello di Roma;
Garelli cav. Angelo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Torino.

E' concesso l'aumento di lire 100 sull'attuale stipendio di lire 3500 dal 1° settembre 1890 ai signori:

Poroli Giovanni Battista, giudice del tribunale civile e penale di Pallanza;
Uberti Giovanni, giudice del tribunale civile e penale di Aosta.

E' concesso l'aumento del decimo in lire 300 sull'attuale stipendio di lire 3000, dal 1° settembre 1890 ai signori:

Minetti Gaetano, giudice del tribunale civile e penale di Salerno;
Locovara Gaetano, giudice del tribunale civile e penale di Bari;
Bona Alfonso Gioacchino, giudice del tribunale civile e penale di Palermo;
Cicori Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Firenze;
Tiana Frassu Giovanni Maria, giudice del tribunale civile e penale di Cagliari;

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, dal 1° settembre 1890, coll'annuo stipendio di lire 2500, i signori:

Conforti Gaetano, pretore del mandamento di Aprigliano;
Scotti Luigi, pretore del mandamento di Vercelli;
Tondini Fausto, pretore del mandamento di Clusone;
Stasi Ernesto, pretore del mandamento di Giugliano in Campania;
Viglio Giovanni, pretore del mandamento di Santo Stefano d'Aveto;

Ai pretori sottonominati è aumentato lo stipendio da lire 2610 a lire 2750 dal 1° settembre 1890:

Golisciani Giovanni, pretore del mandamento di Procida;
Rabotti Cesare, pretore del mandamento di Pianezza;
Granata Giuseppe, pretore del mandamento di Scalea;
Pagliarani Epifanio, pretore del mandamento di Sant'Arcangelo di Romagna.

Ai pretori sottonominati è aumentato lo stipendio da lire 2500 a lire 2750, dal 1° settembre 1890:

Floridia Giovanni, pretore del mandamento di Vizzini;
Guarnieri Giovanni, pretore del mandamento di Montereale;
Manini Benigno, pretore del mandamento di Monesiglio.

Ai pretori sottonominati è aumentato lo stipendio da lire 2200 a lire 2400, dal 1° settembre 1890:

Cimino Giuseppe, pretore del mandamento San Marco in Catania;
Stella Luigi, pretore del mandamento di Sassari (Ponente);
Cavalli Giovanni, pretore del mandamento di Bereguardo, in aspettativa per motivi di salute, conservando durante l'aspettativa l'attuale assegno;
De Gaetani Vincenzo, pretore del mandamento di San Fratello;
Scammacca Conseli Fabio, pretore del mandamento di Acireale;
Montalto Pasquale, pretore del mandamento di Reggio Calabria;
Martini Francesco, pretore del mandamento di Modica;
Berri Giuseppe, pretore del mandamento di Novellara;
Giambra Salvatore, pretore del mandamento di Nocera Torinese;
Di Gregorio Carmelo, pretore del mandamento di Terranova di Sicilia;
Craca Giuseppe, pretore del mandamento di Cassano Murge;
Ramunni Angelo, pretore del mandamento di Bisceglie;
Veniero Cesare, pretore del mandamento di Oulx;
Rossi Guglielmo, pretore del mandamento di Valdobbiadene;
Andreotti Antonio, pretore del 1° mandamento di Bergamo;
Bagni Riccardo, pretore del mandamento di Alfonsine;
Dalla Torre Pietro, pretore del mandamento di Rovigo;
Tercinod Emilio, pretore del mandamento di Verres;
Ceramelli Archimede, pretore del mandamento di Peccioli;
Iacomini Cesare, pretore del mandamento di Ostra;
Battaglia Vincenzo, pretore del mandamento di Città Sant'Angelo.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con decreti ministeriale del 28 agosto 1890:

Catara Placido, vice cancelliere della pretura di Favara di Sicilia, in aspettativa per motivi di salute fino al 31 agosto 1890, e nel quale si è lasciato vacante il posto alla pretura di Taormina, è, in seguito di sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa, per un altro mese a decorrere dal 1° settembre 1890, colla continuazione dell'attuale assegno pari ad un terzo del suo stipendio.

Con Regi decreti del 29 agosto 1890:

De Padova Gaetano, cancelliere della pretura di Ronciglione, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° ottobre 1890.

Centola Domenico, cancelliere della pretura di Toscanella, è tramutato alla pretura di Ronciglione, a sua domanda.

Antonaroli Ettore, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Viterbo, è nominato cancelliere della pretura di Toscanella, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando di percepire il decimo sullo stipendio precedente.

Con ministeriali decreti del 30 agosto 1890:

Orlando Giuseppe, cancelliere della pretura di Butera, è sospeso dall'Ufficio per giorni otto, ai soli effetti della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, per avere, mentre era cancelliere della pretura di Valguarnera Caropepe, omesso di versare nella cassa postale un deposito giudiziario eseguito nella cancelleria e di inscriverlo nei registri contabili.

Calici Michele, vice cancelliere della pretura urbana di Palermo, è tramutato alla pretura urbana di Piana dei Greci.

Sammartano Giovanni, vice cancelliere della pretura di Monreale è tramutato alla pretura urbana di Palermo, a sua domanda.

Pantano Noto Diego, vice cancelliere della pretura di Piana dei Greci, è tramutato alla pretura di Monreale, a sua domanda.

Con ministeriale decreto del 1° settembre 1890:

Agnelli Giacomo, vice cancelliere del Tribunale civile e penale di Busto Arsizio, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1 lett. *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 settembre 1890.

Con decreti ministeriali del 2 settembre 1890:

Pelizza Cesare, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Milano, è nominato vice cancelliere della Corte d'appello di Roma, coll'annuo stipendio di lire 2500.

Gava Policarpo, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Rovigo, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere della pretura urbana di Venezia, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Sartorelli Vittorio Amedeo, vice cancelliere della pretura urbana di Venezia, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Rovigo, coll'attuale stipendio di lire 1300,

Agrelli Biagio, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Cassino, in servizio da meno di dieci anni, è, in seguito di sua domanda collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi tre, a decorrere dal 1° settembre 1890, coll'assegno pari ad un terzo del suo stipendio, lasciandosi per esso vacante il posto al tribunale civile e penale di Vallo della Lucania.

Liberatore Vincenzo, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Vallo della Lucania, è tramutato al tribunale civile e penale di Cassino,

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con decreti ministeriali del 21 agosto 1890:

E' concessa:

al notaro Zucca Raimondo, una proroga sino a tutto il 19 novembre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Guspini,

al notaio Biondi Carmelo, una proroga sino a tutto il 13 novembre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Palagonia.

Con regi decreti del 23 agosto 1890:

Giordano Carlo, notaro nel comune di San Giacomo degli Schiavoni, distretto di Larino, in forza del regio decreto 9 marzo 1890, registrato alla corte dei conti il 21 stesso mese, è traslocato nel comune di Guglionesi, stesso distretto.

Aguglia Giuseppe, notaro residente nel comune di San Cataldo, distretto di Caltanissetta, è traslocato nel comune di Castrogiovanni, stesso distretto.

Piermarini Luigi, notaro residente nel comune di Vignanello, distretto di Viterbo, è traslocato nel comune di Civita Castellana, stesso distretto.

Flammia Francesco Saverio, notaro residente nel comune di Villamarina, distretto di Sant'Angelo dei Lombardi, è traslocato nel comune di Frigento, stesso distretto.

Bianchi Domenico, notaro residente nel comune di Cassano Irpino, distretto di Sant'Angelo dei Lombardi, è traslocato nel comune di Paternopoli, stesso distretto.

Andreoli Rodolfo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Gubbio, distretto di Perugia.

Zuccalà Vincenzo Maria, candidato notaro colla residenza nel comune di Positano, distretto di Salerno.

Munagò Andrea, nominato notaro colla residenza nell'Isola di Stromboli, frazione del comune di Lipari, distretto di Messina, con regio decreto 4 ottobre 1889, registrato alla Corte dei conti il 14 stesso mese, è dichiarato decaduto dalla carica di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nell'isola di Stromboli.

Con decreto ministeriale del 28 agosto 1890;

E' concessa al notaro Cerielllo Bartolomeo, una proroga a tutto il 23 settembre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Santomenna.

Con decreti ministeriali del 30 agosto 1890:

E' concessa:

al notaro Bella Antonio, una proroga sino a tutto il 15 ottobre prossimo venturo per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Mascali.

al notaro Panzarini Gio. Nazaro, una proroga sino a tutto il 5 dicembre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni in Cedegolo, frazione del comune di Grevo.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione degli Archivi notarili:*

Con R. decreto del 23 agosto 1890:

Piermarini Luigi, notaro, è nominato conservatore e tesoriere dello archivio notarile mandamentale di Civita Castellana, distretto di Viterbo, con l'annuo stipendio di lire 600, da corrispondergli dai comuni interessati ai sensi degli articoli 104 della legge del notariato e 94 del relativo regolamento, a condizione che nei modi e termini fissati dall'art. 88 della legge stessa, presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 30.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso

È aperto il concorso per titoli per la nomina annuale di un medico direttore, con retribuzione di lire 1,200 per il servizio della sala dermosifilopatica di Foggia.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno non più tardi del 31 dicembre 1890, le loro domande in carta da bollo da lire 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, e cioè:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta di data recente;
c) il certificato di domicilio abituale;
d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 30 agosto 1890.

Il Direttore della Sanità: L. PAGLIANI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto in Roma, presso il Ministero dell'istruzione, il concorso per titoli alla cattedra di lingua ed elementi di lettere italiane vacante nel R. Istituto nautico di Riposto, al quale ufficio è annesso il grado di professore reggente di seconda classe e lo stipendio di lire 1920 annue.

Coloro che intendono di prender parte a questo concorso debbono farne domanda in carta da bollo da lire 1,20, e presentare insieme coi documenti, atti a dar prova dei loro meriti letterari e didattici, il diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana nelle scuole tecniche o normali o ginnasiali.

I concorrenti hanno obbligo inoltre di presentare:

1° il certificato di nascita;

2° un attestato medico autenticato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica;

3° la fedina criminale.

Gli attestati di cui ai numeri 2 e 3 dovranno essere di data posteriore al 31 agosto 1890.

Di tutti i documenti annessi all'istanza dev'essere fatto un elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Gli aspiranti al concorso che già fanno parte dal ruolo degli insegnanti addetti agli istituti di istruzione dipendenti da questo Ministero, sono dispensati dal presentare i documenti richiesti dal 3° comma del presente avviso.

Non potrà essere ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1890 avrà superato il 39° anno di età, salvo se si tratti di persona che già copre un ufficio governativo che dia diritto a pensione di riposo.

Dalla condizione dell'età e dall'obbligo di presentare il diploma di abilitazione all'insegnamento di cui fa cenno il 2° comma del presente avviso, sono dispensati coloro i quali presero parte al concorso tenutosi nell'anno 1876 per la stessa cattedra presso la R. Università di Catania.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) delle dimande d'iscrizione al concorso, scade col 30 settembre 1890.

I concorrenti indicheranno nella dimanda e con la massima precisione il loro domicilio, affinchè possano essere fatte loro le comunicazioni occorrenti.

Le domande non conformi alle disposizioni del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione 26 agosto 1890.

Il Direttore Capo della Divisione dell'insegnamento tecnico
4 SCARENZIO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

E' indetto in Roma, presso il Ministero dell'istruzione, un pubblico concorso per titoli alla cattedra di merciologia, chimica tintoria ed esercitazioni pratiche relative, vacante nel R. Istituto tecnico di Torino, al quale ufficio è annesso il grado di professore di prima classe e lo stipendio di lire 2640 annue, quante volte però la Commissione giudicatrice del merito dei concorrenti non proponga la concessione di uno stipendio minore, nel qual caso il vincitore del concorso potrà essere nominato col solo grado di reggente.

Coloro, che intendono di prendervi parte, debbono presentare apposita istanza in carta da bollo da lire 1,20, e provare con documenti legali di possedere i requisiti di cui all'art. 206 (1) della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

A tali documenti gli aspiranti dovranno aggiungere:

1° il certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 39° anno di età.

2° un attestato medico debitamente autenticato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica.

3° la fedina criminale.

Gli attestati di cui ai numeri 2° e 3° dovranno essere di data posteriore al 31 agosto corrente.

Di tutti i documenti annessi all'istanza dev'essere fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Gli aspiranti al concorso che già fanno parte del ruolo degli insegnanti addetti agli Istituti d'istruzione dipendenti da questo Ministero, sono dispensati dal presentare i documenti richiesti dal 3° comma del presente avviso.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della pubblica istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) delle dimande d'iscrizione al concorso, scade il 30 settembre 1890.

I concorrenti indicheranno nella dimanda, e con la massima esattezza, il loro domicilio affinchè possano essere loro fatte le comunicazioni occorrenti.

Le dimande, non conformi alle disposizioni del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 26 agosto 1890.

Il Direttore Capo
della Divisione dell'insegnamento tecnico
4 SCARENZIO.

(1) Art. 206: « Non saranno ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella Facoltà cui si riferisce la materia dell'insegnamento, al quale si vuol provvedere; ovvero siano in possesso di un altro titolo legale, da cui consti dei loro studi e della loro capacità, circa le materie del concorso. Il Ministro potrà però dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie ».

R. CONSERVATORIO DI S. LINO IN S. PIETRO IN VOLTERRA

Avviso.

Al seguito della deliberazione della Commissione direttiva del Regio Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra in data 4 agosto 1890 viene aperto il concorso al posto di maestra nelle classi di grado inferiore delle scuole elementari esterne da conferirsi alle seguenti condizioni:

I. Le concorrenti insieme alla domanda di concorso presenteranno i seguenti titoli giusta l'art. 147 del regolamento 16 febbraio 1888, cioè:

1. Patente d'idoneità corrispondente al grado della scuola messa a concorso;
2. Certificato di ginnastica se la patente è di data anteriore all'anno 1879;
3. Certificato medico di sana e robusta costituzione e di mancanza di ogni imperfezione fisica;
4. Certificato di moralità;
5. Certificato penale;
6. Certificato di nascita;
7. Dichiarazione del Sindaco di renunzia o di assenso;
8. Attestati comprovanti il servizio prestato precedentemente, e tutti quegli altri documenti che la concorrente crederà di presentare nel proprio interesse.

II. La Direzione delle scuole potrà anno per anno cambiare, previo avviso al R. Ispettore scolastico, la classe dell'insegnante nei limiti dell'insegnamento di grado.

III. La retribuzione annua è di L. 400 pagabili a rate mensili posticipate oltre l'alloggio ed il trattamento nell'interno del Conservatorio.

IV. La maestra dovrà convivere nell'interno dell'Istituto e coadiuvare alla disciplina ed all'insegnamento delle alunne interne del Conservatorio stesso nelle ore in cui sarà libera dalle scuole esterne.

V. Il termine utile per presentare le domande è tutto il 15 settembre prossimo.

VI. La nomina della maestra sarà fatta su proposta della Commissione del Conservatorio insieme alla Commissione scolastica municipale, dal Ministero, udito il parere del Consiglio scolastico.

Volterra, li 5 agosto 1890.

V. L'operaio
Cav. Avv. E. RUGGIERI.

Visto — *Nulla osta.*
Volterra, li 7 agosto 1890.

IL R. ISPETTORE SCOLASTICO.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 5 settembre 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6

Barometro a mezzodì 760, 2
Umidità relativa a mezzodì 37
Vento a mezzodì . . . . . N moderato.
Cielo . . . . tutto coperto.
Termometro centigrado { Massimo 24°, 4, Minimo 13°, 6,
Pioggia in 24 ore: — —

Li 5 settembre 1890.

Europa pressione sempre alta Ovest. Brest 772; relativamente bassa Est; Costantinopoli 758.

Italia 24 ore: barometro alzato circa un millimetro Nord, abbassato uno a due Centro, Sud Alcune pioggie, parvenze temporalesche versante Adriatico; temporali leggeri Sud Sardegna, Palermo. Venti qua là moderati settentrionali. Temperatura alzata Centro, diminuita altrove.

Stamane sereno Nordovest, in Sardegna, Sudovest Sicilia, coperto nuvoloso altrove. Venti settentrionali. Barometro 765 Belluno, Torino, Torino; 763 Portotorres; Pesaro; 760 Sicilia. Mare agitato Pesaro, qua là mosso altrove.

Probabilità: venti generalmente freschi settentrionali Sud, deboli Nord, cielo vario nuvoloso, con qualche temporale specialmente Italia inferiore.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

TRAPANI, 4. — Ecco il sunto del discorso pronunziato dall'on. Damiani, sottosegretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri:

L'oratore esordisce con un caldo ringraziamento alla Società democratica per averlo ricordato in occasione del monumento che si inaugura a Garibaldi. Nun altro invito poteva riuscirgli più gradito e niun altra circostanza sarebbe stata più propizia al suo cuore più solenne in queste contrade, più rispondente ai fini della democrazia di questa in cui si onora il liberatore della Sicilia.

Accennato alla tradizione politica democratica della provincia, al pensiero di Garibaldi che ne inspirò sempre la vita pubblica, alle condizioni della provincia stessa prima che giungesse la spada liberatrice del grande capitano, l'on. Damiani soggiunge:

« In mezzo allo agitarsi delle opinioni e di contrasti di coloro che le rappresentavano, benchè tanto saldo nelle mie da ottenere quella lode, che ormai è la più rara d'uomo convinto e di carattere, pensai sempre che a cittadino nato in questi luoghi, e che aveva un mandato da queste popolazioni, era di per sè tracciata quella linea politica che adduceva ad un faro sicuro di salute, la redenzione della patria nel nome del Re e della libertà ».

Rileva quindi la sua condotta politica negli ultimi tre anni: ricorda come, deputato da vent'anni, gli atti suoi mai furono guidati dal desiderio di partecipare al potere e come anzi nulla lo trovò tanto riluttante quanto questa partecipazione alla vita ufficiale.

Entrato nelle file della sinistra vi rimase sempre fra i più fedeli. Accanto a Nicola Fabrizi ed a Francesco Crispi gli parve di stare come in un fortilizio, sacro alla difesa della Sinistra, che i doveri di Governo aveva fatta parere transigente cogli uomini ch'erano stati assunti precedentemente al potere.

E gli ultimi anni del governo di Agostino Depretis, del quale non debbonsi obliare gli eminenti servizi resi alla patria, avevano i generato dubbi, timori ed incertezze, comuni a tutti i partiti tra più vivi negli uomini di Sinistra che protestavano a ragione di vedere chiuso il ciclo del potere assegnato al partito, con rara concordia di suffragi, senza voler prima tradotti nelle leggi i principii proclamati per tanti anni. La loro attenzione si fermava quindi sull'uomo quasi solitario rispetto al movimento del partito, che pareva rimasto superstite a tanta ecatombe di uomini e d'illusioni.

Questo solitario era Francesco Crispi.

Nè ora soltanto l'attenzione degli uomini di Sinistra che si fermava sopra Francesco Crispi, ma quella di tutti, appartenessero alla Destra o ad altri gruppi parlamentari, sicchè il suo nome divenne una indicazione plebiscitaria di quanti erano uomini; associazioni o giornali politici.

Accettando l'ufficio di sottosegretario di Stato pel Ministero degli Affari Esteri, l'on. Damiani dichiara di aver voluto dimostrare la sua completa fiducia nell'on. Crispi e la sua risoluzione di coadiuvarlo nell'ambito delle sue forze con tutta la volontà e la devozione che derivano dall'affetto e dalla conoscenza dei propositi.

Sono ben pochi gli uomini politici che abbiano mostrato un'attività che rasenta l'irrequietezza nello studio di tutti gli atti concernenti il governo dello Stato nel produrre i disegni di legge che vi si riferivano quanto Francesco Crispi, che portò al banco dei ministri tutto il suo corredo di deputato e si adoperò incessantemente ad attuare ed a tradurre in leggi le idee manifestate e sostenute in tutta la sua lunga vita parlamentare.

L'oratore tratteggia una ad una le riforme compiute dal ministero Crispi soggiungendo che è ancora molto lungo il cammino che rimane a percorrere dalla presente amministrazione per giungere, non allo assetto definitivo od invariabile dello Stato, sibbene all'altezza delle condizioni reclamate dalle esigenze dei tempi moderni. Ma tutto ciò che si è operato non depone soltanto sugli intendimenti del governo a procedere nella via in cui si è messo animato dalla fede più inconcussa nella libertà e dalla coscienza delle virtù del popolo italiano, ma altresì dalla saldezza delle istituzioni che nell'orbita loro consentono lo svolgimento di tutte quelle riforme che sono il postulato della sapienza e della civiltà moderna.

E' davvero uno spettacolo degno della più alta considerazione quello che offrono le nostre istituzioni, sia pel merito loro intrinseco e pel senno del nostro popolo, sia per la virtù ed il patriottismo dei principi. Certo è che il tempo, questo grande magistrato a cui si affida l'ardua sentenza di ciò che meglio convenga alla nazione arreca un crescendo costante di suffragi alla patria monarchia. Cresce il culto della libertà e spariscono o scemano i bizantinismi sulla forma di governo. Si rafforza il sentimento nazionale e cresce la fiducia nel capo dello Stato.

La lealtà di tre sovrani penetrò per la forza di quell'intuito che non s'inganna mai nel cuore della nazione. Dimenticato nel Parlamento l'antico ideale repubblicano, i suoi apostoli divengono legalitari. Non rimane altro partito fuori delle istituzioni oltre quello che le nega tutte e che mira ad assidersi sovrano sulle rovine dello Stato, della Società e della famiglia.

L'onorevole Damiani espone quindi più specialmente l'opera del Ministero degli esteri. L'oratore dice: Entrati a scopo di pace e di difesa eventuale in alleanza coi due imperi centrali vi teniamo quella posizione che soddisfa l'amor proprio nazionale e che tutela in eguale misura gl'interessi nostri e quegli degli altri due stati.

Ma tale posizione, che dobbiamo considerare fortunata, pei fini della difesa nazionale e della pace, non ci distolse un solo istante dal proposito di stabilire le più intime relazioni con gli altri stati, agevolati in ciò non soltanto dalla considerazione delle nostre alleanze e del contingente che vi recavamo, ma altresì dalla fiducia nella sincerità dei nostri propositi, dalla moderazione degli atti nostri e dall'essere riconosciuti come un elemento di concordia. All'amicizia tradizionale dell'Inghilterra, che è tanto salda nel cuore dei nostri concittadini, furono aggiunti nuovi vincoli, pei quali la considerazione e l'affetto che lega i due paesi li terrà sempre uniti anche nell'avvenire nella opera di civiltà affidata ad entrambi:

Si mantennero sempre amichevole le nostre relazioni colla Russia, e lo confermano le accoglienze eccezionalmente affettuose e gentili fatte dalla Corte e dalle popolazioni dell'impero al nostro principe ereditario.

Verso la Francia abbiamo sempre dimostrato quei sentimenti che sono universalmente nutriti dal popolo italiano ed abbiamo la coscienza di non aver mai manifestato tendenze che non fossero di pace o di reciproca amicizia fra i due paesi.

Fu per noi graditissima ogni circostanza che ci si offrì per mostrare l'animo nostro e nella malaugurata questione delle relazioni commerciali, che parve provocare una tensione, fummo lietissimi di

offrire un pegno dei nostri sensi amichevoli sopprimendo la tariffa differenziale

Oggi, rimossa da noi ogni causa di malumore confidiamo nella reciprocità della nostra vicina alla nostra condotta sinceramente amichevole.

E' ovunque apprezzato il nostro disinteresse e l'intervento nostro a scopo di giustizia e di pace, sicchè non evvi un solo, fra tutti gli altri stati, che non ci dimostri quella fiducia che non deriva soltanto dalla importanza della posizione da voi presa nel mondo, ma da ciò che noi rappresentiamo, pel nome da cui deriviamo, per le nostre origini e per quella missione di civiltà e di giustizia che è l'orgoglio nostro e che risponde al genio ed alla storia della patria.

Questa politica, che procurò al giovane nostro Stato la fortuna di quelli che ci precedettero per secoli, non ci è servita solo a risolvere la difficoltà somma delle relazioni internazionali, ma altresì l'altra in cui volle ravvisarsi il principale elemento di debolezza per noi e l'insidia costante alla nostra esistenza.

Da Roma ove noi giungevamo, sicuri oramai dei destini d'Italia e con l'orgoglio di non essere venuti meno alla storia nostra, che è la storia del pensiero umano, partì un nuovo segnale di guerra alla nostra esistenza nazionale, ma fu frustrato dal rispetto di cui non tardò a circondarci il mondo intiero. Non era certo a temere che si osasse di togliere valore al nostro diritto, ma le vicì alterne per le quali passarono le sorti delle nazioni avrebbero potuto segnare un nuovo indugio al trionfo di questo diritto, se non era la giustizia degli atti nostri o l'evidenza con cui riuscimmo a segnalarli.

Severi nel sostenere le ragioni dello Stato, rispettammo scrupolosamente le leggi e le garanzie che ne derivavano e rispettando la libertà delle coscienze e dei culti non recammo offesa ad alcuno di essi e rendemmo sempre più manifesta la missione nostra di Stato civile.

Il dispotismo di un culto, come la sovranità temporale è cosa che Roma medioevale potrà ancora reclamare, ma che Roma capitale d'Italia considera devoluta agli archivi; nè si troverà fra gli Stati chi s'indurrà un sol momento ad ammetterne il ritorno alla discussione.

L'oratore esamina quindi lo sviluppo dato dal Ministero degli esteri alle nostre scuole in tutti gli scali del Levante.

L'Italia ricomposta dopo tanti secoli a nazione, deve senza combattere l'influenza di alcuno, senza lasciarsi illudere dalla speranza di un esclusivo dominio che non è più dei nostri tempi, riprendere una parte della sua benefica influenza in quelle contrade dove essa sola portò la civiltà e la Croce, allora che le altre nazioni erano quasi barbare od impotenti.

Le maggiori risorse economiche del giovine Regno, la progressiva ricchezza, la necessità dell'espansione accresceranno i nostri commerci col levante mentre andrà moltiplicandosi la flotta mercantile nazionale.

Ma sin d'ora, senza indugio, doveva provvedersi ad arrestare il dissolvimento dell'italianità, a risuscitare la nostra lingua. Ed il governo ha iniziato con splendido successo il patriottico lavoro, istituendo e riordinando le scuole italiane all'estero. L'oratore prova il suo asserto col raffronto fra le condizioni in cui erano le scuole italiane all'estero nel 1887 88 per numero di istituti e di allievi e le loro condizioni attuali dopo vinta l'opposizione di alcuni governi locali, la guerra incessante accanita del clero di tutte le religioni e specialmente di quello cattolico.

Ma se molto fu fatto in due anni moltissimo resta a fare. Pochissime scuole contiamo ancora nell'Asia minore e specie nella Siria e nella Rumenia, Bulgaria, Serbia e Montenegro, nessuna in Palestina Algeria, Marocco, poche nella Tripolitania e nell'Egitto, abbiamo da creare quelle dei nostri possedimenti nel Mar Rosso; dobbiamo riordinare ma sopra altra base e senza renderle governative ma lasciandole autonome le altre dell'America.

Provato colle cifre come altre nazioni facciano ben di più per le loro scuole all'estero l'oratore conclude:

« Il Governo presieduto dall'onorevole Crispi che ha saputo iniziare cotesto risveglio dell'italianità con la scuola all'estero, saprà continuare nella via gloriosa la cui meta tardi si raggiunge ma è sicura ».

L'oratore entra indi a parlare della politica coloniale a proposito della quale rivolge un caldissimo saluto ed un elogio all'esercito e e all'armata di cui rileva grandi virtù e le singolari attitudini; traccia a grandi linee la storia della nostra politica coloniale e rileva come l'azione dell'attuale ministero offrì risultati tali da sorpassare le più lusinghiere previsioni tanto sul Mar Rosso e nell'Impero etiopico, quanto nell'Oceano indiano. L'Italia col trattato di Ucciali stipulato il 2 maggio 1889 ha esteso il suo protettorato su tutto l'Impero etiopico comprendendovi la provincia di Harrar e quelle vastissime dell'Impero di Caffa.

Nell'Oceano indiano, il sultano dei Migertini Osman Mohamed ha messo sotto la protezione dell'Italia il territorio da Capo Beduin (a settentrione della foce del Nogal) fino a Capo Amad, impegnandosi inoltre a non concludere ulteriori trattati con altre potenze pel rimanente territorio del suo sultanato, che a termine nel golfo di Aden al 49° grado di longitudine orientale Greenwich.

Il Sultano di Obbia, Jusuf Ali, ha, con altro trattato messo sotto la protezione dell'Italia il suo sultanato, che scorre dal Capo Auad fino al distretto di Mesegh, in due gradi e trenta minuti di latitudine settentrionale.

La costa del Benadir, che è limitata al nord dal sultanato di Obbia ed al sud dalla foce del Giuba fu dichiarata sotto la protezione dell'Italia (con notificazione inviata alle potenze firmatarie dell'atto generale della Conferenza di Berlino) salvo le stazioni sottoposte al Sultano di Zanzibar e comprese in questo territorio, per le quali sono in corso trattative dirette ad un accordo che ne metterebbe l'amministrazione nelle nostre mani.

Sicchè i nuovi territori sottoposti, al protettorato ed influenza italiana possono approssimativamente valutarsi vasti come tre volte l'Italia Sono circoscritti al mare da una linea non interrotta di costa lunga 1000 chilometri e comprendono le ricche valli sulla riva sinistra del Giuba fino ai paesi tributari dell'Etiopia e le produttive contrade dell'Ogaden, dell'Uad-Nogal fertilizzate dal corso del fiume Uebi e Nogal.

Quest'opera compiuta colla massima calma e col consenso delle nazioni più interessate, toglie da una parte la possibilità che influenze estranee si infiltrino dall'Oceano indiano nelle contrade più ricche e meno vigilate dall'Impero etiopico ed assicura alla nostra influenza quei territori dell'Africa Orientale che servono di via e di tramite alle ubertose contrade Galla sottoposte a quell'Impero; dall'altro ci dà un estesissimo campo di azione dove l'attività commerciale italiana ed il braccio robusto e la paziente industria del nostro colono potranno prosperare.

Da ciò si potrà di leggieri rilevare l'ingiustizia di coloro che pure in questa parte della politica del Governo credevano ravvisare una condotta incauta, imprevidente avventurosa.

Studiato indi il problema dell'emigrazione in rapporto alla colonizzazione l'oratore segnala come questo lavoro di colonizzazione siasi già iniziato nella colonia eritrea e sia in via di produrre i suoi effetti.

L'oratore passa indi a parlare della situazione parlamentare. Egli ricorda come la Camera si dimostrò ravvivata dall'avvenimento di Crispi e di Zanardelli e come si stabilì una corrente così favorevole fra Camera e Governo da imprimere alla vita dell'una e dell'altra un movimento che non ha riscontro nella nostra storia parlamentare; si deve a tale accordo la copia e l'importanza degli atti legislativi compiuti nell'ultimo biennio di Governo.

L'onor. Damiani accenna alle condizioni dei partiti parlamentari e ricorda come l'onor. Crispi nel suo discorso di Torino dimostrasse la necessità di restituire al Parlamento il funzionamento legittimo delle due parti politiche e come nel suo pensiero ed alla base del suo programma avrebbero dovuto trovar modo di rivivere i due partiti storici del nostro Parlamento.

Però le divisioni nettamente politiche erano state malauguratamente

bandite e non ostante un lungo periodo di lavoro colla scorta di leggi informate ai principi che sono la gloria dell'antica sinistra non si riuscì a ravvivarle.

Deputati eminenti di Sinistra si schierarono con illogico criterio contro il Ministero e può immaginarsi la confusione che essi tentarono d'ingenerare offrendo lo spettacolo di combattere in nome della Sinistra il Governo che era memore delle sue origini e rendeva al suo partito l'omaggio più prezioso delle sue idee tradotte nelle leggi. Per quanto la loro opera non fosse grandemente efficace e non producesse effetti parlamentari rilevanti, tuttavia contribuiva a quel risultato che essi volevano censurare al Governo di rafforzarsi dei voti degli antichi avversari. Ma se ad una situazione siffatta che offriva tanta esca ai dubbi non sempre sinceri della stampa o dei circoli politici contribuirono grandemente uomini notevoli dell'antica Sinistra non meno di essi e senza minor colpa vi contribuì il partito radicale.

Le antiche relazioni personali, il frequente scambio delle idee rimuovevano ogni pregiudizio che sarebbe stato da temere volgare; sul carattere e sugli intendimenti delle persone, sicchè giudicandone dai fatti nel pensiero di Crispi vi era d'adoprarsi a farne un partito radicale all'inglese invitandolo ad assumere la sua parte di lavoro e di responsabilità nel Governo.

Però il partito radicale o non comprese o non gradì tale pensiero e credette invece, anche in odio ad uno dei suoi più illustri uomini, di combattere il Ministero con una violenza e con un'ingiustizia di cui difficilmente si troverebbe l'esempio negli annali del nostro Parlamento.

Combattuto così da alcuni capi dell'antica Sinistra e dal partito radicale, non accetto agli antichi avversari di destra, il Ministero ha non pertanto tenuto sempre spiegata la sua bandiera ed ha vinto.

Ma se dei suoi sostenitori e della loro omogeneità può dirsi di non costituire un partito e tanto meno il partito da cui derivano con Crispi, Zanardelli, Miceli, Doda ed altri egregi di chi la colpa se non degli amici che lo hanno abbandonato e dei radicali che volsero a danno del programma liberale del Governo e ad incoraggiamento dei vecchi partiti conservatori il vigore del loro ingegno e della loro parola?

L'on. Damiani soggiunge che dietro la forte maggioranza che sostenne il Ministero si deve finora scorgere la coscienza del paese e costituisce il più gran titolo d'onore per essa e sbugiarda quanto fu detto in offesa del suo carattere la resistenza ai disegni di nuove imposte benchè presentati consecutivamente da tre ministri di finanza. Non sospinta la maggioranza da motivi politici proclamando anzi la sua fiducia nell'indirizzo del Governo mostrò di giudicare inopportuno il metodo proposto per la restaurazione del bilancio e fu infatti provveduto ai bisogni della finanza, anzichè con l'aumento dell'entrate con la diminuzione delle spese senza recare alcun danno all'amministrazione e alla responsabilità dello Stato.

L'oratore accenna alla politica finanziaria che ora s'impone dicendo che l'argomento della finanza dovrà essere considerato in se stesso e con la sola guida della produzione e della potenza contributiva del paese non certamente con criteri politici i quali s'impongono ad ogni responsabilità.

Gli stessi avversari devono farci sicuri per la fortuna della patria che passando dal campo proprio delle loro lotte a quello del potere saprebbero mostrarsi ugualmente penetrati degli stessi doveri che oggi non riconoscono. L'oratore così conclude:

La politica nei reggimenti parlamentari dove esclude ogni equivoco e gli uomini e i partiti vogliono essere considerati non per quello che si suppone essi pensino, ma per quello che mostrano di pensare, senza di che gli elettori non potrebbero avere una sicura guida nella loro scelta.

Noi ci avviciniamo in ogni modo al momento solenne delle elezioni generali e giammai come oggi s'impose la necessità di tale discernimento da chiarire una situazione che per quanto sia stata utile nei suoi effetti, non deve riprodursi per quel bisogno in cui si trova un Governo di vivere soretto da una maggioranza compatta ed omogenea che non invochi compromessi, transazioni o concessioni, ma che inspiri la sua condotta e determini la funzione sua su concetti uniformi.

Dall'esperienza fatta nella legislatura che è vicina al suo termine e dalla condotta del capo del governo illustrata da frequenti dichiarazioni fatte alla Camera e in altre solenni circostanze mi auguro vorranno riconoscere gli elettori italiani il dovere di restituire alla Camera i due partiti costituzionali indispensabili al corretto funzionamento del parlamentarismo.

Sarà conservatore e d'opposizione l'uno, liberale e governativo l'altro, ciò toglierà che deputati o gruppi dei due lati estremi possano muoversi nè partiti affini meno che sensi ribelli ad ogni disciplina o come suol dirsi intransigenti non li tengano sdegnosi e solitari, nemici a tutti financo al bene.

Gli elettori giudicheranno secondo i loro criteri nel pieno esercizio del loro diritto sovrano, ma questo è bene essi ricordino che il soffio più liberale e democratico animò il periodo legislativo che si chiude e che è forse il più fecondo del Parlamento italiano.

Da ciò che è ormai palese degli intendimenti e degli atti del Governo, deve dedursi che al carattere degli individui che lo compongono non verrà mai meno la volontà e la lena di continuare l'opera loro così felicemente inoltrata.

Sicchè l'adesione dei candidati rimuoverà ogni equivoco e l'appoggio che i nuovi eletti daranno al Governo sarà sincero, completo e con la sola condizione della costanza in esso a continuare l'opera sua di libertà e di tutela degli interessi d'Italia.

Quando adunque gli elettori saranno chiamati alle urne, dimostreranno anche una volta, io confido, col loro voto quanto sia grande negli italiani l'amore alla Patria, alle istituzioni ed al Re. A questo Re cavaliere, prode e benefico, custode inflessibile delle guarentigie liberali, v'invito d'innalzare i nostri ferventi augurî, il nostro saluto. Viva l'Italia! Viva il Re

TRAPANI, 4. — Il teatro Garibaldi era splendidamente illuminato ed adorno di festoni e bandiere nazionali e dei quattro capiluoghi dei circondari della provincia: Trapani, Alcamo, Mazzara e Castelvetrano.

Nella platea del teatro erano disposte cinque tavole.

Al centro e a quella d'onore alla quale sedevano l'on. Damiani, il prefetto Paciri, i senatori e deputati presenti, il sindaco Coci, il sindaco di Marsala ed il presidente del Comitato del banchetto.

L'onorevole Damiani fu lungamente applaudito al suo ingresso.

Allo *Champagne* si alzò il comm. Torretta, presidente della Deputazione provinciale e presidente dell'Associazione democratica, che rivolse cortesi ed affettuose parole all'onorevole Damiani invitandolo a parlare.

L'onorevole Damiani pronunziò il suo discorso che fu vivamente applaudito.

MASSAUA, 5 — E' partito il piroscafo *India*. Con esso rimpatriano. il tenente colonnello Aschieri, i capitani Pordini, Paolucci e Capello; i tenenti Livraghi, Fiorio, Desiderà, Scala e Bernardi; i sottotenenti Testa e Townley.

Vanno in licenza il capitano Gentile, i tenenti Grillini, Alferazzi, Billi, Coggia e Marini.

Rimpatriano inoltre 388 uomini di truppa che vanno in congedo.

LISBONA, 5. — La malattia del Re segue un corso favorevolmente. La febbre è in decrescenza.

MADRID, 5. — Vi furono nelle provincie infette 66 casi e 32 decessi di cholera.

COSTANTINOPOLI, 5 — L'arrivo del Granduca ereditario di Russia è ufficialmente annunziato per i primi di ottobre.

La notizia che Mussa bey sia stato di nuovo arrestato è infondata.

Si crede alla Porta che Mussa bey si sia imbarcato a bordo di un vapore greco diretto a Batum.

TANGERI, 5 — Contrariamente alle notizie date da alcuni giornali europei, l'esercito del Sultano non ebbe a respingere attacchi. Non vi furono nè assedii, nè insurrezioni nel Marocco.

I pretesi disordini si riducono ad un movimento di certe tribù non ancora sottomesse,

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 5 settembre 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0[0 { 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —	97,12 1[2		— —
RENDITA 5 0[0 { 2.a »	—	—	—	96,70	96 70			— —
detta 3 0[0 { 1.a grida	1 aprile 90	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 { 2.a »	»	—	—		— —			61 75
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860[64	»	—	—		— —			99 50
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			95 25
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			97 80
» Rothschild	1 giugn. 90	—	—		— —			99 50
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 90	500	500		— —			468 —
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottobr. 89	500	500		— —			440 —
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 aprile 90	500	500		— —			473 —
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			482 —
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			498 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			724 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			589 —
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 luglio 90	1000	750		— —			1768 —
» » Romana	»	1000	1000		— —			1060 —
» » Generale	»	500	250		— —	893 1[2 94 94 1[2 94	3[4 95 1[4 95 1[2)	— —
» » di Roma	»	500	250		— —			645 —
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			76 —
» » Industriale e Commerciale	1 aprile 90	500	500		— —			486 —
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			480 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 90	500	400		— —			624 —
» » di Credito Meridionale	1 genna. 89	500	500		— —			160 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 90	500	500		— —	898 895		— —
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			950 —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	50	450		— —			270 —
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —	492 491		— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	»	250	250		— —			258 »
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			230 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	146		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			38 —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			371 »
» » Metallurgica Italiana	«	500	500		— —			300 —
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			242 —
» » Cautchouc	»	200	200		— —			190 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			93 —
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 90	500	500		— —			292 50
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 aprile 90	500	500		— —			470 —
» » » 4 0[0	«	250	250		— —			201 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			— —
» » SS. FF. Meridionali	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 luglio 90	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

4 settembre 1890.

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 96 908
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 94 638
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . » 59 250
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . » 57 957

V. TROCCHI Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 75
	Parigi	Cheques	»	»	100 55
4	Londra	90 giorni	»	»	25 17
	»	Cheques	»	»	
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 27 Settembre
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ETTORE STICH

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1890

Rendita 5 0[0	96 30
» 3 0[0	61 50
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	— —
Prest. Rothschild 5 0[0	99 50
Obb. città di Roma 4 0[0	440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	471 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	482 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	500 —
Az. Fer. Meridionali	712 —
» » Mediterranee	575 —
» » » certif.	565 —
» Banca Nazionale	1760 —
» » Romana	1050 —
» » Generale	482 —
Az. Banco di Roma	650 —
» Banca Tiberina	70 —
» » Ind. e Com.	483 —
» » » Certif.	475 —
» Soc. Cred. Mobil.	610 —
» » » Merid.	180 —
» » Gas stampigl.	880 —
» » Acqua Marcia st.	970 —
» » Condot. d'ac.	270 —
» » Gen. Illumin.	226 —
» » Immobiliare	470 —
» » Molini e Magaz. Gen.	260 —
» » Tramway Om.	118 —
» » Fond. Italiana	32 —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	370 —
» » Metallurgic. Italiana	310 —
» » della Piccola Borsa	242 —
» » Fondiar. Incendi	93 —
» » Fond. Vita	235 —
» » Caoutchouc	190 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	470 —
» » » 4 0[0	201 —
» » Ferroviarie	291 —